

Lugano, 15 agosto 2021

N° 1390: OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO ALL'IVA E CONSEGUENZE PENALI

Come già per il contributo n° 1388 inoltriamo le riflessioni di GastroConsult inerenti all'IVA e facenti anche seguito al caso che avevamo esposto qualche giorno or sono in cui un paio di esercenti sono stati coinvolti in problemi con le autorità a seguito degli errori dei loro contabili. Si ringrazia GastroConsult per la trasparenza del contributo.

"Da un quarto di secolo la Svizzera ha adottato l'imposta sul valore aggiunto, in precedenza conosciuta come ICA (imposta sulla cifra d'affari), che però non colpiva i servizi.

Ancora oggi, esperienze dirette, ci hanno permesso di verificare che vi sono attori attivi nella ristorazione, non assoggettati a tale imposta, nonostante ne siano obbligati."

(NDR: o che utilizzano una percentuale errata, come abbiamo scoperto durante un nostro passaggio privato in un ristorante del Sopraceneri)

"Vale la pena rammentare che ogni impresa attiva in Svizzera con un fatturato annuo superiore a CHF 100'000.00 è assoggettata all'IVA, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l'imposta e l'imposta precedente entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto e, nello stesso tempo, deve versare l'imposta dovuta.

Questo principio decreta il contribuente unico responsabile del credito fiscale, così come della corretta e completa tassazione.

Il diritto penale in ambito di imposte indirette è organizzato in modo che un semplice errore o una cattiva interpretazione della legge non provochino conseguenze penali.

Di principio, deve essere punito soltanto un comportamento colpevole anche se, nella determinazione delle condizioni oggettive della repressione, ci deve essere una certa dose di prevenzione generale.

Per questo motivo, il primo passo da compiere è la distinzione delle differenti infrazioni, in cui quelle gravi devono essere punite con pene più severe, mentre gli errori commessi per semplice distrazione non devono essere l'oggetto di una multa per sottrazione d'imposta.

A tale scopo, il vigente diritto penale fiscale in ambito IVA delimita in maniera chiara e dettagliata gli elementi costitutivi delle varie infrazioni, questo per permettere di aumentare la sicurezza giuridica e meglio prevedere le conseguenze penali. Le infrazioni fiscali in ambito IVA sono scaturite dal mancato rispetto della legge e degli obblighi fiscali.

Nello specifico, il diritto tributario prevede due tipi di infrazioni in ambito di imposte indirette: da un lato le contravvenzioni indicate nella Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), punite con una multa o, in caso di circostanze aggravanti, con una pena detentiva e, dall'altro lato, i delitti fiscali, contenuti nella legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) e passibili di multa o di detenzione.

Segnatamente sono conosciute la sottrazione d'imposta (contravvenzione), disciplinata all'art. 96 LIVA, che costituisce l'infrazione classica del diritto penale fiscale e, a determinate condizioni, può essere sanzionata più severamente.

Dal profilo oggettivo, la sottrazione è raggruppata in tre distinte casistiche: la falsa dichiarazione, la qualificazione errata sotto il profilo fiscale e la sottrazione nella procedura di tassazione. Dal profilo soggettivo, essa è data sia in caso di comportamento intenzionale che negligente e, come specificato chiaramente nella disposizione.

Nei delitti fiscali rientra la truffa in materia di prestazioni e di tasse, enunciata all'art. 14 DPA, che condanna chiunque fa uso a scopo d'inganno di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti.

Di fatto, la frode fiscale è una sottrazione d'imposta qualificata in cui vi è un inganno astuto e un danno importante per l'ente pubblico. In materia di fiscalità indiretta, la consegna all'autorità fiscale di documenti falsi, inesatti o incompleti, costituisce una truffa.

Inoltre, in ambito IVA, la contabilità è equiparata ad un documento, così come tutti i giustificativi utili alla sua tenuta ed al suo allestimento.

Nondimeno, l'assenza di una contabilità costituisce un'infrazione al Codice penale ed è spesso associata alle fattispecie in cui non vi è assoggettamento all'IVA."